

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Abruzzo

Comunicato stampa

Compatibilità della CIG, della mobilità e della disoccupazione con redditi da lavoro: i chiarimenti Inps

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ritiene opportuno precisare la compatibilità dei redditi da lavoro con alcune importanti prestazioni erogate dall'Inps (Cassa Integrazione, Disoccupazione, Mobilità), vista la particolare complessità della situazione del mercato del lavoro nella nostra Regione sia per il territorio aquilano a causa del sisma del 6 aprile sia per la generale crisi economica che si riflette in tutto l'Abruzzo.

1. Compatibilità della Cassa Integrazione Guadagni con reddito da lavoro subordinato o autonomo.

Lavoro subordinato

Compatibilità parziale	se la CIG è a tempo pieno e il reddito da lavoro dipendente è inferiore all'importo della CIG; in tal caso è dovuta la differenza tra il maggiore importo CIG e il reddito prodotto.
Compatibilità totale	se la CIG è a tempo parziale ed il reddito deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale non sovrapponibile come orario a quello che ha dato luogo alla CIG.
Compatibilità parziale	se la CIG è a tempo parziale ed il reddito deriva da un lavoro a tempo parziale sovrapponibile come orario a quello che ha dato luogo alla CIG, ma di importo inferiore a quello della CIG; come nel primo caso è dovuta la differenza tra il maggiore importo CIG e il reddito prodotto.

In altre ipotesi non è possibile il cumulo.

Lavoro autonomo

Cumulo parziale	se il reddito da lavoro autonomo è inferiore all'importo della CIG
------------------------	--

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Abruzzo

Comunicato stampa

(Riferimenti: Art 8 comma 4 della L. 160/88, Circolare Inps n. 171 del 4/8/1988 e Circolare Inps n. 179 del 12/12/2002)

2. Compatibilità totale per l'anno 2009 delle prestazioni a sostegno del reddito con lo svolgimento di attività di lavoro accessorio (Vouchers)

- Per l'anno **2009** e nel limite di 3.000,00 euro, **sono compatibili** con qualsiasi trattamento di sostegno del reddito (CIG – mobilità – disoccupazione) i compensi derivanti dai "voucher" per prestazioni di lavoro occasionale accessorio;
- Per l'anno **2009** le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte, dai beneficiari dei suddetti trattamenti, **in tutti i settori produttivi.**

L'Inps ricorda che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è **pari a 10 euro**. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi **pari a 7,50 euro**.

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure: a) la procedura **cartacea**; b) la procedura **telematica**.

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.

La procedura telematica è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino.

Per i territori di competenza delle sedi di Avezzano e Sulmona, i vouchers possono essere acquistati presso la sede Inps di Avezzano; per il territorio dell'Aquila possono essere acquistati a L'Aquila, presso la Direzione provinciale Inps - via Strinella n.2F.

(Riferimenti: Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e Circolare Inps n. 88 del 9/7/2009)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Abruzzo

Comunicato stampa

3. DECADENZA Cassa Integrazione

Il lavoratore decade dal diritto alla cassa integrazione nel caso non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa. La decadenza opera per l'intero periodo di Cassa Integrazione. *(Riferimenti: Circolare Inps n. 171 del 4/8/1988, Circolare Inps n. 179 del 12/12/2002, Circolare Inps n. 75 del 12/4/2007, Art. 8 comma 5 della Legge 160/88).*

4. MOBILITA'

L'indennità di mobilità viene sospesa qualora i beneficiari siano assunti a tempo determinato non superiore a 12 mesi o a tempo parziale.

5. DISOCCUPAZIONE

Viene sospesa se il lavoratore si rioccupa per non più di 5 giorni.

L'indennità di disoccupazione è compatibile con il lavoro autonomo solo se tale attività era preesistente alla data del licenziamento.

Il lavoratore disoccupato o in mobilità deve comunicare all'Inps l'avvio dell'attività lavorativa entro 5 giorni, pena la decadenza dalle prestazioni e la cancellazione dalle liste.